

Argomento	Formazione e lavoro > Permessi e congedi lavorativi Legge 104/1992
Titolo	Congedo per cure
Descrizione del Servizio	<p>Il congedo per cure viene riconosciuto al lavoratore che possiede un riconoscimento di una percentuale di invalidità civile superiore al 50% che necessita di cure correlate alla menomazione per la quale è stata accertata l'invalidità civile (cicli di fisioterapia, chemioterapia, ginnastiche respiratorie, ecc.).</p> <p>Si tratta dell'unico congedo lavorativo legato al riconoscimento dell'invalidità civile, non a quello dello stato di handicap (Legge n. 104/1992), né ad altre forme di congedo ordinario e straordinario (previsti con Legge n. 53/2000 e Decreto legislativo n. 151/2001). Il lavoratore cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% può usufruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni. La fruizione frazionata del congedo cure è da intendere come giornaliera quindi non è frazionabile ad ore.</p> <p>Il congedo per cure è considerato a tutti gli effetti un'assenza per malattia per la quale il lavoratore ha diritto alla retribuzione. Il congedo, tuttavia, si pone come periodo ulteriore a quello "di comportamento" previsto per la malattia (Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 dicembre 2006 Prot. 25/I/0006893). I giorni di assenza del congedo per cure vengono retribuiti dal datore di lavoro con le regole delle assenze per malattia. Nel settore privato al lavoratore spetta solo la parte di retribuzione a carico del datore di lavoro e i primi 3 giorni di assenza, cioè il cosiddetto periodo di carenza, sono retribuiti per intero. Nel settore pubblico, invece, il congedo viene retribuito come le normali assenze per malattia, compresa la decurtazione prevista per i primi 10 giorni di assenza.</p>
Requisiti	invalidità civile maggiore del 50%
Ambito territoriale	Nazionale
Dove rivolgersi	Al proprio datore di lavoro
Documentazione	<p>Il lavoratore deve presentare la domanda di congedo allegando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la documentazione attestante l'avvenuto riconoscimento della invalidità civile superiore al 50%; • la richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente a una struttura sanitaria pubblica, che attesti la necessità delle cure prescritte in relazione all'infermità invalidante riconosciuta e specifichi il tipo e la durata della cura/terapia. <p>A termine del congedo, il lavoratore deve comprovare che il periodo è stato adoperato per specifiche cure ossia un'attestazione, rilasciata dalla struttura, che indichi il tipo di terapia eseguita e i giorni in cui sono state effettuate le cure.</p>
Procedura	<p>La richiesta del congedo per cure va inoltrata al datore di lavoro, il quale non ha alcuna discrezionalità nella concessione del congedo e neppure nella limitazione della durata, ha il dovere di prendere atto della comunicazione del lavoratore e di trasmetterla nelle forme previste dallo specifico Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, o qualora non vi siano indicazioni a riguardo, in modalità analoga alle comunicazioni relative alla malattia "ordinaria".</p> <p>Nel comparto pubblico, è necessario verificare le modalità previste nei singoli Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro per le modalità di intervento atte a favorire la riabilitazione</p>

	e il recupero del lavoratore con disabilità (come previsto dall'articolo 18 del DPR n. 395/1988).
Fonti Normative	<p>Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 (handylex.org) «Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi»</p> <p>Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (handylex.org) «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della Legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-1990.»</p>
Altre informazioni	
Fonte ufficiale	SuperAbile INAIL - Congedo per cure
Autore	Francesca Duranti
Data	29/04/2022